

DIOCESI DI NOTO

Statuto dei Vicariati foranei

Art. 1 Definizione e finalità del Vicariato

- § 1 In ossequio a quanto stabilito dal Can. 374 §2 del vigente C D C, nella nostra Diocesi esistono i Vicariati foranei, confermati dalla Deliberazione 33 del Secondo Sinodo della Diocesi di Noto, per favorire la cura pastorale mediante un'azione comune che richiami alle scelte e alle indicazioni della pastorale diocesana, valorizzando e coinvolgendo tutti i membri delle comunità e le loro aggregazioni, con i doni e i ministeri propri di ciascuna.

Art. 2 Organismi del Vicariato

- § 1 Gli Organismi responsabili del Vicariato Sono:

- Il Vicario foraneo, coadiuvato dal Segretario laico;
- Il Collegio Presbiterale Vicariale;
- Il Coordinamento Pastorale Vicariale.

Art. 3 Il Vicario foraneo

- §1 Il Vicario foraneo:
- è nominato dal Vescovo, a norma del Can. 553 §2 del vigente CDC;
 - è nominato per cinque anni e per più di un mandato (Cfr Can. 554§2);
 - il Vescovo per giusta causa può rimuoverlo Cfr Can 554§3);
 - fa parte di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano;
 - si interessa dei sacerdoti ammalati e in difficoltà (Cfr Can. 555§3);
 - convoca, fissa l'ordine del giorno e presiede il Collegio Presbiterale Vicariale e il Coordinamento Pastorale Vicariale;
 - vigila sulle necessità e sulle difficoltà pastorali del Vicariato.
- §2 Il Segretario laico:
- viene eletto dai membri del Coordinamento Pastorale Vicariale;
 - fa parte di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano;
 - coadiuva il Vicario foraneo nella convocazione del Coordinamento Pastorale Vicariale.

Art. 4 Il Collegio Presbiterale Vicariale

- §1 Il Collegio Presbiterale Vicariale:
- è composto da tutti i sacerdoti, diocesani e religiosi, e dai diaconi del Vicariato;
 - è chiamato ad impegnarsi, in ossequio alla Deliberazione n.38 del Secondo Sinodo della Diocesi di Noto, per rendere concreta e visibile la comunione, a realizzare "una giornata

- mensile di vita comune con momenti di preghiera, di fraternità, di confronto, di programmazione e di verifica sull'autenticità della propria vita evangelica";
- indipendentemente dal punto precedente, è convocato dal Vicario foraneo mensilmente e qualora ve ne sia la necessità o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Art. 5 Il Coordinamento Pastorale Vicariale

- § 1 Il Coordinamento Pastorale Vicariale è un organo rappresentativo di comunione e di partecipazione, finalizzato a coordinare l'azione pastorale del Vicariato, a promuovere il rapporto di comunione tra tutti soggetti ecclesiali del territorio, a stimolare la conoscenza reciproca, la fraternità, il dialogo e la corresponsabilità.
- § 2 È composto:
- dal Vicario foraneo, che lo presiede;
 - da tutti i sacerdoti e diaconi del Vicariato;
 - dai Segretari dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali del Vicariato;
 - da un rappresentante dei Religiosi;
 - da una rappresentante delle Religiose;
 - da un rappresentante per ognuna delle Commissioni (Famiglia, Liturgia, Caritas, Giovani, Catechesi, Aggregazioni laicali);
- § 3 Il Coordinamento Pastorale Vicariale potrà prevedere gruppi di lavoro e di studio temporanei per approfondire e tematizzare problematiche inerenti all'ambito delle diverse Commissioni.
- § 4 Il Coordinamento Pastorale Vicariale ha funzione di raccordo tra le Comunità di parrocchie di uno stesso vicariato ed ha funzione consultiva nei riguardi del Collegio dei presbiteri e dei diaconi. È convocato dal Vicario foraneo e dal Segretario coordinatore per programmare e verificare la comune azione pastorale e redigere il calendario degli appuntamenti comuni in sintonia con il calendario diocesano; è convocato a cadenza bimestrale e tutte le volte che il Collegio dei presbiteri e dei diaconi, prima di prendere una decisione riguardante tutto il Vicariato, ne vorrà ascoltare il parere.
- § 5 Il Coordinamento Pastorale Vicariale, in osservanza delle indicazioni del Secondo Sinodo della Diocesi di Noto, ai nn. 35, 36, 49, in vista della comune azione pastorale, può organizzare:
- momenti di riflessione e di confronto;
 - Celebrazioni liturgiche comuni (Eucaristie, Via Crucis, veglie);
 - celebrazioni penitenziali;
 - attività ed iniziative per la formazione degli operatori pastorali delle Comunità di parrocchie;
 - Missioni di evangelizzazione;
 - iniziative caritative e sociali.
- § 6 Il Coordinamento Pastorale Vicariale abbia una cassa per le spese comuni da sostenere, tenendo conto che il principio di contribuzione delle varie parrocchie deve rispettare i criteri di equità e di giustizia proporzionati alle reali possibilità delle singole parrocchie.
- § 7 Il Coordinamento Pastorale Vicariale nella sua totalità resta in carica per 5 anni. I membri eletti del Coordinamento, concluso il quinquennio, possono essere rieletti per un secondo mandato. I membri che, durante il mandato rinunciano, o sono impossibilitati a continuare, o decadono dall'incarico (ad esempio se non sono più costituiti rappresentanti del proprio gruppo, associazione o movimento di provenienza, o per tre assenze ingiustificate consecutive) vengano sostituiti.

Art. 6 Disposizioni finali

- § 1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Diritto generale.
- § 2 Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum* per un triennio, con scadenza al 02.03.2014. Alla fine del triennio, se non sono state avanzate e autorizzate proposte di modifica, lo Statuto è da ritenersi definitivamente approvato.

Prot. C 56-127 / 2011

Noto, 02.03.11

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, in data odierna, ha approvato il presente Statuto dei Vicariati foranei e ne ha ordinato la promulgazione.

+ *Antonio Staglianò*
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile